



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

ALLEGATO A)

**AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 50 SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTORI LEGALI
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO
(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)**

VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che, all’art. 11, dispone che siano stipulati appositi protocolli di intesa tra i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza” che, all’art. 2, comma 1, lett. l), prevede l’attivazione di corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori.

VISTE le Linee Guida, predisposte dall’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che dettano i criteri per la selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art.11 Legge n. 47/2017, al fine di promuovere l’adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali e garantire un efficace ed effettivo esercizio della funzione tutoria su tutto il territorio nazionale.

PRESO ATTO del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 19 luglio 2017, tra il Garante regionale dell’infanzia e l’adolescenza e il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, che recepisce



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

quanto disposto dalle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”, stabilendo gli obiettivi e le finalità nell’ambito delle rispettive competenze delle due Autorità regionali.

RITENUTO che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa sopra citato, il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata intende avviare la procedura di selezione di tutori legali volontari di minori stranieri non accompagnati, in adempimento a quanto previsto dall’art. 11 Legge 7 aprile 2017, n.47.

Si precisa che:

a) per “**minore straniero non accompagnato**” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, Legge n. 47/2017);

b) per “**tutore volontario**” si intende la persona che, a titolo **gratuito e volontario**, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:

- ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
- ne promuove il benessere psicofisico;
- vigila sui percorsi di educazione ed integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- ne amministra l’eventuale patrimonio.

ART. 1

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare domanda le persone residenti oppure stabilmente domiciliate in un comune della Regione Basilicata, in possesso dei seguenti requisiti:



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c.. In particolare:
 - Avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - Non essere stato rimosso da altra tutela;
 - Non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.

2. La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Si considerano come particolarmente valide, al fine del supporto della propria candidatura, le esperienze formative e lavorative acquisite nell'ultimo quinquennio, nell'ambito di progetti legati all'assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati.



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

ART. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà pervenire nel termine stabilito dal successivo art.3, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it, corredata dei seguenti documenti:

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, comprensivo dei dati anagrafici;
- copia della documentazione di cui all'art. 1.3.

Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: **“Domanda di selezione come tutore volontario di minori stranieri non accompagnati a titolo gratuito”**.

ART. 3

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino alle **ore 23.59** del giorno **30 settembre 2017**.

ART. 4

PROCEDURA SELETTIVA

1. L'Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza provvederà a verificare la completezza e la conformità delle domande presentate e il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità.
4. A seguito di tale verifica, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1, saranno invitati a svolgere un colloquio conoscitivo, teso a valutare le attitudini e le capacità personali, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.
5. La procedura di selezione è effettuata dall'Ufficio del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.
6. All'esito della procedura di selezione, l'Ufficio del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza avviserà i soggetti selezionati in merito alla data di inizio del corso di formazione obbligatoria.

ART. 5

ESITO DELLA SELEZIONE

1. L'esito della selezione sarà notificato a mezzo PEC e pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Basilicata al seguente link:

<http://www.consiglio.basilicata.it/consigionew/site/Consiglio/section.jsp?sec=101866>

2. I candidati selezionati riceveranno indicazioni rispetto alle date programmate per la formazione obbligatoria.
3. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Avviso, nonché qualora i candidati risultino non idonei all'esito del colloquio di cui all'art. 4.

ART. 6

INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.



GARANTE REGIONALE
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Basilicata

ART. 7

INFORMAZIONI GENERALI

Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all'Ufficio del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza ai seguenti recapiti: 0971.447079 – 0971. 447500.

Saranno prese in considerazione anche le richieste pervenute all'indirizzo PEC: garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it, riportanti nell'oggetto la dicitura **“Richiesta informazioni avviso tutori legali volontari”**.